

**ALLEGATO __A__****RELAZIONE****DISEGNO DI LEGGE****MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2002, N. 19
“ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI”****RELAZIONE INTRODUTTIVA**

Il decreto 25 maggio 2001, n.166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha adottato il modello base per tutti i sistemi regionali di accreditamento, finalizzati ad inserire in un apposito elenco regionale gli Enti che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Tale modello base è stato recentemente oggetto di revisione in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, all’interno della quale – nella seduta del 20 marzo 2008 – è stata raggiunta un’intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi

La Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 ha normato il processo di accreditamento dettando le disposizioni concernenti l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. Rientrano nelle previsioni della Legge Regionale, a livello generale:

- la definizione dei requisiti per l’accreditamento;
- le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nell’elenco regionale;
- le tipologie di attività per le quali può essere chiesto l’accreditamento;
- la previsione di controlli periodici finalizzati ad accertare periodicamente la sussistenza attuale dei requisiti per mantenere l’accreditamento;
- le conseguenze relative al venir meno dei requisiti, ovvero all’accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell’attività di formazione svolta.

Attualmente, l’iscrizione di nuovi Enti nell’elenco regionale si perfeziona tramite la procedura del “bando aperto”. Il bando vigente per l’accreditamento (approvato con DGR n. 359 del 13 febbraio 2004) non assegna termini di scadenza per la presentazione delle istanze, le quali possono essere quindi avanzate in qualsiasi momento. Il richiedente deve comunque aver realizzato nel periodo precedente un numero minimo di attività e queste vengono valutate in base ai parametri e agli indicatori previsti dal bando. Affinché tale meccanismo non possa rappresentare un ostacolo all’iscrizione di nuovi soggetti, sono stati previsti e potenziati gli strumenti a disposizione degli Enti di nuova o recente costituzione per maturare – e dunque veder riconosciuta – l’esperienza pregressa (segnatamente, il partenariato) ed è stato elevato il periodo di riferimento da due a tre anni.

In tema di mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento dell’accreditamento, la L.R. 19/2002 contempla quale unica sanzione la revoca dell’accreditamento con conseguente cancellazione dall’elenco regionale. La disposizione in parola rischia peraltro di non poter trovare concreta applicazione nelle fattispecie diverse da quelle previste dalla L.R. medesima, oltre che di risultare eccessiva e quindi inadeguata nel caso di quelle di minore entità, in ordine alle quali il presente DDL prevede la sanzione alternativa della sospensione.

Il presente DDL interviene – senza modificarne la struttura – sulle sezioni della Legge Regionale che necessitano di un aggiornamento o di una migliore definizione rispetto alle attuali modalità operative in tema di accreditamento degli Organismi di Formazione. E' il caso di sottolineare che tali modifiche risultano perfettamente compatibili con la nuova normativa nazionale in tema di accreditamento delle sedi operative.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del presente DDL prevede modifiche all'articolo 1 della Legge Regionale (“Istituzione elenco regionale”), nel senso di fissare l'esatta denominazione dell'elenco regionale; di specificare la natura delle attività rilevanti ai fini dell'accREDITamento (non solo quelle finanziate, ma altresì quelle riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 10/1990); di ampliare il parametro di riferimento per l'esperienza pregressa, compatibilmente col modello di accREDITamento vigente.

L'articolo 2 del presente DDL prevede infine modifiche all'articolo 3 della Legge Regionale (“Tenuta dell'elenco”), nel senso di rendere più flessibili le modalità di verifica per il mantenimento dell'accREDITamento (soppressione della parola “annualmente” al comma 1) e di prevedere un provvedimento alternativo alla revoca dell'accREDITamento – con indicazione dei relativi effetti – per le fattispecie di irregolarità diverse rispetto a quelle attualmente previste per la revoca (aggiunta dei commi 2 *bis* e 2 *ter*).